




Società Ginnastica di Torino

Associazione Sportiva Dilettantistica

Dal 1844 a Torino

STATUTO SOCIALE



ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

La Società Ginnastica di Torino è un'associazione sportiva dilettantistica fondata nel 1844 con sede in Torino, Via Magenta n. 11. La Società Ginnastica di Torino a.s.d. è apolitica, non confessionale, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed ha per scopi:

- a) la formazione ed il miglioramento fisico, morale, culturale ed artistico della gioventù;
- b) la divulgazione, l'incremento, la pratica dello sport dilettantistico;
- c) l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva promossa dalla Federazione Ginnastica d'Italia e dalle altre Federazioni a cui la Società è affiliata;
- d) l'attività didattica, divulgativa e pratica della ginnastica acrobatica aerea e delle altre discipline circensi;
- e) l'organizzazione di corsi e percorsi formativi a carattere avanzato nelle discipline sportive e di spettacolo circense e di manifestazioni sportive agonistiche e non;
- f) ogni iniziativa idonea a favorire l'idoneità ginnico-sportiva degli associati;
- g) la promozione di attività sociali e culturali nel rispetto di tutta la normativa sia della Società che pubblica.

A fini organizzativi, la Società Ginnastica di Torino a.s.d. potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. La Società Ginnastica di Torino a.s.d. potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, la Società Ginnastica di Torino a.s.d. potrà istituire, al proprio interno, Sezioni agonistiche eventualmente dotate di un proprio Regolamento.

La Società Ginnastica di Torino a.s.d. ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva, riconosciute dal C.O.N.I., cui la Società intende affiliarsi.

ART. 2 - DURATA

La durata della Società è illimitata.

ART. 3 - BANDIERA SOCIALE

La Società Ginnastica di Torino a.s.d. è dotata di bandiera sociale ed i colori sociali sono il bianco e il blu.

ART. 4 - SOCI

La Società Ginnastica di Torino a.s.d. è composta da soci:

- a) Onorari
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Atleti

I Soci Onorari vengono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti fra persone di autorevole posizione sociale o sportiva che abbiano dato notevole appoggio organizzativo, tecnico, finanziario, alla Società. Non pagano quota sociale, hanno diritto a voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci Ordinari pagano una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci Sostenitori sono scelti tra le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che abbiano versato, oltre alla quota sociale, un contributo di entità libera a favore della Società. Le persone giuridiche non hanno diritto a voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci Atleti, in possesso di tessera Federale, svolgono attività agonistica a favore della Società Ginnastica di Torino a.s.d. e pagano una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Atleta è riconosciuta dal Consiglio Direttivo su proposta dei responsabili delle singole Sezioni. La qualifica di Socio Atleta si perde all'atto della cessazione dell'attività agonistica. Tutti i Soci persone fisiche, in possesso dei prescritti requisiti, possono partecipare alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto al voto nelle assemblee e possono concorrere alle elezioni delle cariche sociali; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo quanto previsto per i Soci morosi. Le quote associative non sono trasmissibili, neppure in caso di morte, e non sono rivalutabili. L'ammissione a Socio implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e dei regolamenti sociali ai quali il Socio è tenuto ad uniformarsi.

ART. 5 - AMMISSIONE SOCI

Per ottenere la qualifica di Socio, il richiedente dovrà presentare una domanda al Consiglio direttivo. Nel caso che l'aspirante Socio abbia età inferiore agli anni diciotto è d'obbligo altresì la firma della persona che esercita la potestà parentale. L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

L'anzianità decorre dalla data del pagamento della prima quota.

ART. 6 - DECADENZA DA SOCIO - RADIAZIONE

La qualifica di Socio potrà perdersi:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza annuale del rapporto sociale;
- b) per morosità a causa di ritardi superiori ai sei mesi nel pagamento della quota sociale: la Società ha diritto di adire alle vie legali per la riscossione delle quote sociali di mora;
- c) per radiazione, deliberata e pronunciata dal Consiglio direttivo contro il Socio colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la Società, o nei riguardi di Soci la cui condotta sia stata contraria ai principi sportivi e morali della Società stessa.

Tale provvedimento ha effetto immediato:
il socio ha comunque la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 19.
Il giudizio del Collegio è definitivo.
Il Socio radiato non potrà più essere riproposto.

ART. 7 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale sportivo e finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Società. Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'assemblea ordinaria dei soci.

La convocazione delle assemblee (ordinaria e straordinaria) deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse mediante l'affissione della comunicazione nell'Albo Sociale o mediante posta ordinaria, elettronica o fax. L'avviso deve indicare la data ed il luogo della convocazione in prima e seconda istanza e l'ordine del giorno dei lavori.

ART. 10 - DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite: in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima, quando siano presenti o rappresentati almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto a voto, con la sola eccezione di quelle assemblee al cui ordine del giorno siano proposte modificazioni dello statuto, assemblee per le quali valgono i disposti di cui all'articolo 21.

Hanno diritto a voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie i soci di cui all'art. 4, con età superiore agli anni diciotto e che, alla data stabilita per l'assemblea, siano in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni Socio avente diritto a voto può ricevere delega per rappresentare:

- due Soci, questi pure aventi diritto a voto, nel caso di assemblea ordinaria;
- cinque Soci, questi pure aventi diritto a voto, nel caso di assemblea al cui ordine del giorno siano proposte modificazioni dello Statuto. Nessuno dei partecipanti alle assemblee ordinarie ed elettive potrà disporre di più di tre voti, compreso il proprio.

ART. 11 - SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea elegge in seno a sè stessa il Presidente ed il segretario dell'assemblea e, quando occorre, un collegio di scrutatori composto di tre soci.

Il Presidente dell'assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Le deliberazioni delle assemblee, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra assemblea.

L'assemblea generale dei Soci in sede ordinaria:

- a) discute ed approva le relazioni morali, sportive e finanziarie con il bilancio o rendiconto consuntivo economico sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) discute e approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge ogni quattro anni, in corrispondenza del quadriennio olimpico, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo in numero di otto e del Collegio dei Revisori dei Conti in numero di tre;
- d) decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dai soci (almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita della Società.

Può eleggere l'eventuale Presidente onorario della Società, il quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non potrà essere pattuito compenso alcuno.

L'assemblea generale dei Soci in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello statuto con le modalità di cui all'art. 21;
- b) decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei conti riterranno opportuno sottoporre all'assemblea in via straordinaria e su tutte quelle questioni proposte dai soci sempre in via straordinaria;
- c) delibera sullo scioglimento della Società con le modalità di cui all'articolo 23.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente della Società, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, dall'intero Collegio dei Revisori o da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o dai due terzi per proporre modificazioni statutarie.

Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo ed il Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori ed i Soci al Presidente secondo i casi, l'ordine del giorno che intendono proporre. L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'assemblea ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'assemblea ordinaria.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società Ginnastica di Torino a.s.d. è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da otto consiglieri eletti fra i Soci con diritto al voto durante le assemblee. Risulta eletto a Presidente il socio che, al primo scrutinio, abbia ottenuto il voto della metà più uno dei votanti presenti: in mancanza si procederà ad un secondo scrutinio, non oltre trenta minuti dallo spoglio del primo, e risulterà eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Risultano eletti a Consiglieri gli otto Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto; ogni votante potrà esprimere nove preferenze.

In ogni caso di parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione alla Società.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

Il Presidente eletto convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso due vice Presidenti, che saranno anche vice Presidenti della Società Ginnastica di Torino a.s.d., il Segretario del Consiglio Direttivo ed il Tesoriere.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, del segretario o su richiesta di almeno tre consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, subentreranno il Socio o i Soci che seguivano nell'ordine di votazione gli eletti, purché abbiano riportato almeno il trenta per cento dei voti attribuiti all'ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti, il Consiglio Direttivo continua a funzionare fino alla prima assemblea ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione a maggioranza di voti, dei consiglieri mancanti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo oppure del Presidente, il Consiglio Direttivo stesso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta giorni, improrogabilmente, l'Assemblea per le nuove elezioni e del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'assemblea annuale non approva le relazioni di cui al comma a) dell'art. 11.

In tale caso il Presidente del Collegio dei Revisori dovrà, entro trenta giorni, convocare l'assemblea durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale la Società Ginnastica di Torino a.s.d. esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'assemblea sociale, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto. Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento della società nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Decide sulla eventuale costituzione di singole Sezioni Agonistiche. Riunisce pertanto in sé i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote sociali annuali, nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo o del bilancio preventivo, evidenziante la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 14 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la società in ogni circostanza e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo coadiuvato dai vice Presidenti.

In caso di assenza pro tempore del Presidente, esso è sostituito dal vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti nella sua elezione a consigliere. In caso di parità di voti dal vice Presidente con maggiore anzianità sociale.

ART. 15 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario redige i verbali del Consiglio Direttivo ed è responsabile della segreteria.

Questa è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. E' responsabile del funzionamento burocratico della Società.

ART. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende all'andamento della cassa dei cui fondi risponde al Consiglio Direttivo. Deve provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili, alla redazione dei bilanci o rendiconti, ai controlli amministrativi di competenza, alla custodia ed alla conservazione del patrimonio sociale e rendersi inoltre ragione di persona della realtà dei fatti amministrativi, quale esercizio di dovere e di prerogativa devoluta alla carica.

Su delibera del Consiglio Direttivo, le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere accorpate.

ART. 17 - REVISORI

Unitamente al Consiglio Direttivo, l'assemblea dei soci dovrà eleggere con le stesse modalità adottate per le elezioni del Consiglio Direttivo e per la stessa durata, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso è composto da tre membri ed elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio di Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione della Società e la regolarità delle registrazioni e della situazione economica finanziaria, con facoltà di esaminare i libri, registri ed atti, di effettuare verifiche di cassa ed ispettive.

Il Collegio dei Revisori dovrà inoltre vigilare sull'osservanza delle leggi e dello Statuto della Società. Di eventuali rilievi deve rendere edotto il Consiglio Direttivo, che a sua volta ha il dovere di rispondere alle interrogazioni, fornendo i dovuti chiarimenti.

Il Collegio dei Revisori dovrà riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Al termine di ogni anno il collegio stesso presenterà la propria relazione scritta all'assemblea dei Soci, con osservazioni in merito al bilancio o rendiconto consuntivo.

Prima della presentazione all'assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori è tenuto ad inviare tale relazione scritta al Consiglio Direttivo al quale comunicherà pure l'esito degli eventuali accertamenti e rilievi, tenendone copia su apposito registro. I Revisori devono partecipare alle

riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto a voto.

In caso di vacanza di uno o più membri, il collegio sarà integrato con le stesse modalità seguite per il Consiglio Direttivo.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo statuto ed i regolamenti societari, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I..

I Soci si impegnano altresì a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti della Società.

ART. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società ed i Soci e fra i Soci stessi saranno sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti di comprovata competenza e probità, nominati dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Collegio così nominato designa, al suo interno, il Presidente.

ART. 20 - SEZIONI AGONISTICHE

La Società Ginnastica di Torino a.s.d. ha facoltà di costituire Sezioni Agonistiche per le differenti discipline sportive che saranno eventualmente dotate di appositi regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo.

Per il loro funzionamento stanzierà, compatibilmente con il bilancio generale, i fondi per il loro funzionamento.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali proposte di modificazioni al presente statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi dei soci aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio direttivo stesso.

L'esame delle proposte verrà effettuato da un'assemblea straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 9, costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto a voto. Le modifiche saranno approvate con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

ART. 22 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, enti pubblici e privati;
- da eventuali riparti di gestione accantonati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio e di fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito:

- da tutti i premi (trofei, coppe, medaglie ecc.) vinti definitivamente nelle gare disputate;
- dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
- da tutti gli altri beni immobili e mobili della Società stessa;
- da donazioni, lasciti o successioni.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative della Società, gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini sociali.

ART. 23 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società per qualunque causa, che dovrà essere approvato da almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto a voto ed in presenza di un Notaio che dovrà verbalizzare l'assemblea straordinaria, in nessun caso il patrimonio sociale potrà essere suddiviso tra i soci.

Esperita la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo verrà destinato, preferibilmente, ad altra Società sportiva che continui le tradizioni della Società Ginnastica di Torino a.s.d. ovvero ad altri enti che svolgano analoghe attività istituzionali e, qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità, fatte salve diverse disposizioni di legge.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle norme di legge e a qualsiasi altro provvedimento normativo in materia.

Il presente Statuto sociale è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Società Ginnastica di Torino del 20 gennaio 2022 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Torino - DP II il 18/02/2022 al n.7440/1T a cura del notaio dott. Giulio Biino.